



COMUNE DI RIMINI

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI
CRITERI E MODALITA'
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1990 CON DELIBERAZIONE N. 1090

Indice

Art. 1 - Finalità.....	pag. 3
Art. 2 - Natura degli interventi.....	pag. 3
Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici.....	pag. 4
Art. 4 - Destinatari dei benefici.....	pag. 5
Art. 5 - Oggetto delle attività e/o iniziative.....	pag. 5
Art. 6 - Natura dei benefici	pag. 6
Art. 7 - Domanda di ammissione ai benefici.....	pag. 6
Art. 8 - Modalità di erogazione dei benefici.....	pag. 7
Art. 9 - Utilizzo dei locali Comunali.....	pag. 8
Art. 10 - Concessione Patrocinio.....	pag. 9
- Norma Transitoria e finale.....	pag. 10

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Rimini, ai fini dell'applicazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce, con il presente regolamento i criteri e le modalità per la eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo.

ART. 2 – NATURA DEGLI INTERVENTI

L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo

una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;

- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate.

ART. 3 – INIZIATIVE E/O ATTIVITA' ASSIMILABILI A BENEFICI

La concessione dei benefici ed agevolazioni indicati all'articolo precedente, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

ART. 4 – DESTINATARI DEI BENEFICI

Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperativi, i gruppi culturali ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

ART. 5 – OGGETTO DELLE ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

Il Comune può intervenire a sostegno delle attività e/o iniziative dei soggetti dei beneficiari:

- per promuovere la produzione, documentazione, diffusione, organizzazione e svolgimento di servizi culturali, turistici, sportivi, nonché quelli a salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente;
- per favorire lo sviluppo economico;
- per sostenere attività civiche di pubblico interesse ed utilità per il miglioramento della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- per favorire attività ed iniziative riguardanti il settore scolastico-educativo, para ed extra-scolastico.

ART. 6 – NATURA DEI BENEFICI

I benefici finanziari possono essere assegnati:

- a sostegno delle attività istituzionali;
- per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio;
- per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici;
- a sostegno di attività, iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita, o a prezzo ridotto, di locali, attrezzature e apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI

Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al sindaco, corrente:

1. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
2. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
3. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
4. dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 Settembre dell'anno precedente.

Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, almeno due mesi prima della data manifestazione o della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Il comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

In sede di formazione del bilancio di previsione per ciascun Settore e/p Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.

I benefici assegnati in applicazione del presente regolamento, previa istruttoria da parte dei Settori interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale,

previa approvazione di apposito piano di riparto, nei limiti dello stanziamento disponibile per lo stesso anno finanziario.

Il piano di riparto dei benefici, suscettibile di eventuali variazioni in relazione alle effettività realizzazione delle singole iniziative programmate, predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, verrà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30.

I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni, in caso contrario la Giunta Comunale provvederà al recupero totale o parziale del contributo.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere informata dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposita dichiarazione e/o documentazione.

La corresponsione del contributo è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente punto e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi

regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

ART. 10 – CONCESSIONE PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Rimini".

Le richieste di patrocinio dirette al Sindaco devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.

Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 7 nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

La concessione o il diniego relativi al patrocinio, contestuali a benefici di cui all'art.6 sono comunicati direttamente ai richiedenti del Sindaco.

NORMA TRANSITORIA E FINALE

Per le attività e manifestazioni riferite dall'anno 1990 e che rientrano nelle finalità individuate dal presente regolamento la Giunta Comunale provvederà all'assegnazione dei relativi benefici, previa acquisizione ed istruttoria delle relative richieste.

Per l'anno 1991 le domande volte ad ottenere contributi annuali previsti dal presente regolamento, dovranno essere presentate entro il 28 Febbraio 1991.

L'erogazione dei sussidi di natura socio-assistenziale avverrà in osservanza:

- del regolamento per la determinazione dei criteri per l'assegnazione di alloggi-parcheggi, approvato con delibera C.C. n. 1068 del 22/11/1990;
- del regolamento per la determinazione dei criteri per la collocazione di famiglie sfrattare presso alberghi o affittacamere a carico dell' A.C., approvato con delibera C.C. n. 1069 del 22/11/1990;
- del regolamento per l'assistenza approvato con delibera C.C. n. 336 del 15/06/1977.